



POR FESR 2007-2013

BANDO PIA INNOVAZIONE 2013

*Pacchetto Integrato di Agevolazioni
per singola impresa*

**Bando per la presentazione delle domande di contributo per
PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONI (PIA INNOVAZIONE) 2013
finalizzate alla competitività e all’innovazione del sistema produttivo
POR FESR 2007-2013 Asse I – Asse III**

INDICE

- Art. 1 Finalità*
- Art. 2 Risorse*
- Art. 3 Soggetti beneficiari*
- Art. 4 Oggetto degli interventi*
- Art. 5 Misura delle agevolazioni*
- Art. 6 Spese ammissibili a contributo*
 - Art. 6.1 Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese*
 - Art. 6.2 Spese ammissibili per la componente “A – Investimenti”*
 - Art. 6.3 Spese ammissibili per la componente “B – Servizi”*
- Art. 7 Spese escluse*
 - Art. 7.1 Spese escluse per la componente “A – Investimenti”*
 - Art. 7.2 Spese escluse per la componente “B – Servizi”*
- Art. 8 Redazione ed invio delle domande di ammissione*
 - Art. 8.1 Registrazione dell’impresa*
 - Art. 8.2 Compilazione e presentazione delle domande*
 - Art. 8.3 Modalità di valutazione delle richieste pervenute*
- Art. 9 Informazioni sul procedimento amministrativo*
 - Art. 9.1 Responsabile del procedimento*
 - Art. 9.2 Istruttoria formale*
 - Art. 9.3 Istruttoria valutativa*
 - Art. 9.4 Richiesta di integrazioni*
- Art. 10 Attribuzione dei punteggi*
 - Art. 10.1 Attribuzione punteggi alla componente “A – Investimenti”*
 - Art. 10.2 Attribuzione punteggi alla componente “B – Servizi”*
 - Art. 10.3 Attribuzione punteggio totale del progetto*
- Art. 11 Formulazione ed approvazione della graduatoria*
- Art. 12 Tempi di realizzazione del progetto*
- Art. 13 Variazioni del programma di interventi*
 - Art. 13.1 Norme generali*
 - Art. 13.2 Variazioni relative alla componente “A – Investimenti”*
 - Art. 13.3 Variazioni relative alla componente “B – Servizi”*
 - Art. 13.4 Operazioni straordinarie di impresa*
- Art. 14 Erogazione del contributo*
 - Art. 14.1 Erogazione anticipo del contributo*
 - Art. 14.2 Erogazione saldo del contributo*
- Art. 15 Rendicontazione del progetto*
- Art. 16 Divieto di cumulo*
- Art. 17 Obblighi per i beneficiari*
- Art. 18 Controlli in loco*
- Art. 19 Revoca e recupero delle somme erogate*
- Art. 20 Tempi e fasi del procedimento*
- Art. 21 Rispetto delle norme comunitarie*
- Art. 22 Disposizioni finali*
- Art. 23 Informazioni sul presente bando*
- Art. 24 Modulistica*
- Art. 25 Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (Trattamento dei dati personali)*
- Art. 26 Glossario, sigle e termini usati nel bando*

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando è emanato in attuazione del POR FESR (2007-2013) Regione Umbria e nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni (art. 65, primo comma, lettera a) del Reg. (CE) n.1083/2006) approvati da parte del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 in data 5 febbraio 2008, del Programma annuale per la crescita, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale approvato con D.G.R. n.1179 del 01/10/2012 e della D.G.R. n.1683 del 19/12/2012, ed ha come obiettivo il sostegno all'innovazione e alla crescita dimensionale delle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.)⁽¹⁾ di produzione e servizi alla produzione, anche con particolare riguardo alle filiere produttive correlate alle tecnologie verdi.
2. Il bando sostiene le P.M.I. che vogliono realizzare investimenti connessi ad innovazioni di prodotto e/o di processo, in particolare quelle che industrializzano i risultati di progetti di attività di ricerca e sviluppo sperimentale. Le stesse P.M.I. possono anche prevedere l'acquisizione di consulenze e servizi in stretta coerenza con il progetto di investimento.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziate secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n.1179/2012, ammontano ad € 4.000.000,00 che trovano copertura finanziaria nel POR FESR (2007-2013) Asse I "Innovazione ed economia della conoscenza" ed Asse III "Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili" alle seguenti attività:
 - attività 1.1.2 "Investimenti innovativi";
 - attività 1.3.1 "Attività di stimolo ed accompagnamento all'innovazione";
 - attività 3.1.3 "Produzione energia da fonti rinnovabili";
 - attività 3.2.3 "Investimenti per efficienza energetica".
2. Le stesse potranno essere incrementate con le risorse che si renderanno eventualmente disponibili successivamente attraverso la realizzazione di economie e/o ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.
3. In attuazione dell' "Accordo Merloni" sottoscritto in data 18 ottobre 2012 la somma di € 500.000,00 è riservata a progetti realizzati da imprese localizzate nei 17 comuni umbri di cui all'"Allegato 7".

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. La domanda di ammissione al bando può essere inviata, secondo le modalità indicate al successivo art. 8, dalle P.M.I. di produzione e servizi alla produzione che operano nei settori industriale ed artigiano e che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
 - iscrizione, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - operatività nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
 - essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
2. Gli interventi dovranno essere relativi ad uno dei settori di attività ammissibili ai sensi dell'"Allegato 6" ed essere realizzati presso una o più unità locali dell'impresa:
 - ubicata/e nel territorio della Regione Umbria e risultante/i dalla visura camerale entro il termine ultimo per la rendicontazione finale del programma di interventi di cui al successivo art. 15;
 - funzionalmente coinvolta/e nella realizzazione del progetto;

⁽¹⁾ Per essere definita P.M.I. l'impresa deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui al Decreto M.A.P. del 18 Aprile 2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n.238 del 12 Ottobre 2005 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di P.M.I., così come individuati nella Racc.C.E. n.2003/361/CE del 16 Maggio 2003 (G.U.C.E. n.124 del 20 Maggio 2003)(vedi "Allegato 9").

- avente/i un codice di attività ATECO 2007 ammissibile ai sensi del citato “*Allegato 6*”.
3. I soggetti richiedenti le agevolazioni oggetto del presente bando devono attestare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 23 Maggio 2007⁽²⁾.

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono relativi a programmi di investimento, inteso come complesso di spese riguardanti beni materiali, immateriali e servizi qualificati utili allo sviluppo del progetto per cui si richiede il finanziamento, finalizzati all’introduzione in azienda di innovazioni di prodotto e/o di processo.
2. Le **componenti** progettuali attivabili sono le seguenti:

A – INVESTIMENTI

A.I	Investimenti Innovativi
-----	-------------------------

B – SERVIZI

B.I	Consulenze/servizi innovativi
-----	-------------------------------

3. I progetti presentati dovranno obbligatoriamente prevedere l’attivazione della componente investimenti, mentre l’attivazione della componente servizi è opzionale.

Art. 5 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n.800/08, pubblicato sulla G.U.C.E. il 9/8/2008, e dal Reg. (CE) n.1998/2006, considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario.
2. Il contributo concedibile non potrà comunque superare l’importo richiesto dall’impresa nella domanda di ammissione al bando, ed è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili in sede di valutazione nel rispetto di quanto disposto ai successivi art. 6 e 7 per ciascuna componente, secondo le specifiche di cui alla seguente tabella:

		MISURA DELLE AGEVOLAZIONI	
TIPOLOGIE PROGETTUALI		Reg. (CE) n.800/2008	AIUTI “DE MINIMIS” ⁽³⁾
A.I	Investimenti Innovativi	10% Media 20% Piccola	25% P.M.I.
	Consulenze / Servizi innovativi	La misura delle agevolazioni varia in relazione alle dimensioni della impresa e alla tipologia di consulenza attivata, fino ad un massimo del 50% come specificato nel catalogo allegato	
B.I	Prima partecipazione ad una determinata fiera o mostra aventi carattere internazionale	50%	

Art. 6 – Spese ammissibili a contributo

1. L’ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del D.P.R. 3 Ottobre 2008 n.196 (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

⁽²⁾ In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296.

⁽³⁾ L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa non può superare l’importo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

2. Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente bando.
3. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati⁽⁴⁾ dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda medesima; a tal fine si considerano:
 - la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell'impresa richiedente il contributo;
 - la data dei titoli di spesa⁽⁵⁾ e dei relativi pagamenti; questi ultimi dovranno risultare effettuati secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15 punto 5.

Art. 6.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. Il costo totale ammissibile per ciascuna componente, deve essere compreso entro i seguenti limiti minimi e massimi:

VALORE COMPONENTI (IVA ESCLUSA)	SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
INVESTIMENTI (obbligatoria)	€ 80.000,00	€ 1.000.000,00
SERVIZI (se presente)	€ 10.000,00	€ 80.000,00

2. La domanda di ammissione verrà esclusa:
 - qualora risulti esclusa la componente progettuale “Investimenti”;
 - qualora le spese ammissibili riferite al progetto non raggiungano la soglia minima indicata al precedente punto 1. del presente articolo.
3. Il rispetto dei limiti minimi e massimi di spesa di cui ai precedente punto 1 sarà verificato:
 - a seguito di istruttoria valutativa, ai sensi del successivo art. 9.3;
 - a seguito di eventuali variazioni al programma di interventi richieste, ai sensi del successivo art. 12;
 - in sede di rendicontazione degli interventi, ai sensi del successivo art. 15.
4. Non saranno pertanto ammesse variazioni al programma di interventi che comportino, direttamente o a seguito della relativa valutazione operata, una riduzione al di sotto dei limiti minimi delle spese ammissibili per il progetto e/o per le singole componenti attivate tali da determinare l'esclusione del progetto medesimo.

Art. 6.2 – Spese ammissibili per la componente “A – Investimenti”

1. Per la componente “Investimenti” sono ammissibili a contributo le spese finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di rilevanti innovazioni di processo produttivo dell'impresa, di valore unitario pari o superiore ad € 1.000,00, che risultino strettamente inerenti al codice di attività ATECO 2007 della/e unità locale/i funzionalmente coinvolta/e nella realizzazione del progetto.
2. Tali spese possono riferirsi all'acquisto diretto o all'acquisizione in locazione finanziaria delle seguenti immobilizzazioni⁽⁶⁾:
 - a) **impianti produttivi, macchinari ed attrezzature;**
 - b) **brevetti e altri diritti di proprietà industriali;**
 - c) **programmi informatici** esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all'automazione meccanica,...);

⁽⁴⁾ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene o servizio o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene); è esclusa la fattispecie espressamente prevista al successivo art. 6.3 punto 8.

⁽⁵⁾ Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza contabile equivalente.

⁽⁶⁾ La definizione di immobilizzazioni è quella di cui agli articoli 2424 e segg. C.C.

- d) **opere murarie ed impiantistiche (impianto elettrico ed idraulico)** occorrenti all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e macchinari acquisiti;
 - e) **attrezzature ed utensili di prima dotazione** necessari al funzionamento dei nuovi impianti/macchinari acquisiti, purché fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui afferiscono.
3. Le spese di cui alla lettere c), d) ed e) sono ammissibili nel limite massimo complessivo del 10 (dieci) per cento del valore del/i bene/i principale/i cui sono riferite, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera c) sostenute dalle imprese in possesso dei codici di attività ATECO 2007 appartenenti al Settore J, (limitatamente alle divisioni 62 e 631) cui non si applica tale limite.
4. Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (“leasing”), sarà applicato il disposto di cui all’art.8 lettera a) del D.P.R. 196/2008. Il contributo sarà pertanto erogato secondo la modalità di concessione tramite il concedente. Ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, l’impresa dovrà stipulare contratti di locazione finanziaria unicamente con le società di leasing operanti sul territorio regionale ed iscritte all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 ovvero all’Albo di cui all’art. 13 dello stesso Decreto e che abbiano sottoscritto con la Regione Umbria apposita convenzione per la programmazione POR FESR 2007-2013 entro il termine di rendicontazione del progetto di cui al successivo art.15. Ai sensi della convenzione, la durata del contratto dovrà essere non superiore a 60 mesi, pena la non ammissibilità delle relative spese.

Art. 6.3 – Spese ammissibili per la componente “B – Servizi”

1. Sono previste due **linee di intervento** relative a consulenze/servizi innovativi qualificati ammissibili al finanziamento:
 - A. servizi avanzati/qualificati
 - B. servizi di supporto e accessori.

Per la definizione di tali servizi e delle spese ammissibili per ciascuna specifica linea di intervento si rimanda al catalogo allegato “*Allegato 9*”.
2. I servizi di supporto e accessori sono finanziabili esclusivamente se si attiva anche una consulenza avanzata/qualificata, e se funzionali a questa, relativamente sia al contenuto che alla spesa.
3. Le imprese possono richiedere diverse fattispecie di consulenze, indicate nel catalogo allegato che riporta inoltre, per ciascuna di esse, i massimali di spesa ammissibile e l’intensità di aiuto.
4. Attraverso i suddetti servizi qualificati l’impresa beneficiaria accede a prestazioni consulenziali funzionali al conseguimento degli obiettivi del progetto, mediante un rapporto diretto con i fornitori dei servizi individuati.
5. I fornitori potranno essere: istituti universitari e/o strutture specializzate organizzate in forma d’impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e professionale evidenzi adeguate competenze in materia. In ogni caso è obbligatoria l’iscrizione delle persone fisiche incaricate della realizzazione del progetto nella Lista aperta dei consulenti qualificati gestita da Umbria Innovazione S.c.ar.l., come da Avviso Pubblico approvato con D.D. n.10771/2009.
6. L’iscrizione alla lista aperta dei consulenti qualificati deve avvenire secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico suddetto pubblicato sul sito <http://www.umbriainnovazione.it>;
7. Qualora l’impresa avesse già beneficiato di un contributo a valere su precedenti bandi e intenda presentare un progetto relativo alla stessa area aziendale di intervento dovrà evidenziare nella scheda tecnica in modo chiaro ed esaustivo gli elementi che giustifichino tale ulteriore intervento. In caso contrario la spesa non sarà considerata ammissibile.
8. Sono inoltre ammissibili, nella sola ipotesi di prima partecipazione ad una determinata fiera o mostra avente carattere internazionale, le spese di locazione, installazione e gestione dello stand. Si precisa che, esclusivamente per tale fattispecie di intervento, rispetto alla previsione di cui al successivo art. 7, punto 1, fa eccezione il caso in cui, ai fini dell’iscrizione alla manifestazione fieristica prescelta, sia necessario effettuare un pagamento a titolo di caparra confirmatoria. Tale eventualità non configura avvio del progetto in data antecedente la presentazione della domanda

e comporta pertanto solamente l'esclusione dalle spese ammissibili dell'importo corrispondente alla suddetta caparra.

Art. 7 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a) relative ad interventi avviati in data pari o anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a **qualsiasi titolo** (es.: acconti, caparre) e **per qualsiasi importo**, in data pari o anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al bando. A tal fine farà fede la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell'impresa richiedente il contributo;
 - b) regolate con modalità diverse da quelle previste dal successivo art. 15 punto 5;
 - c) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
 - dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa stessa;
 - da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagnie sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
 - d) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, ecc.);
 - e) relative ad imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie ecc.);
 - f) relative alle normali spese di funzionamento e/o connesse ad attività regolari dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
 - g) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
 - h) relative a beni usati e/o a beni oggetto di revamping;
 - i) relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto dell'intervento;
 - j) effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto e dalla locazione finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comodato, affitto, prestito).

Art. 7.1 – Spese escluse per la componente “A – Investimenti”

1. Relativamente alla componente “A-Investimenti” sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:
 - a) mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti ed utilizzati nel ciclo produttivo;
 - b) interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;
 - c) immobili e relative opere murarie (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) ad eccezione degli interventi edili ed impiantistici necessari all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e macchinari acquisiti di cui al precedente art.6.2 punto 2 lettera d);
 - d) impianti tecnici generali (a titolo esemplificativo: impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianto idraulico, impianto elettrico generale ivi comprese le cabine elettriche, impianto videosorveglianza e/o antifurto);
 - e) interventi di manutenzione e/o riparazione ordinaria e straordinaria compreso il revamping;
 - f) parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo, ad eccezione delle attrezzi ed utensili di prima dotazione necessari al funzionamento dei nuovi impianti/macchinari acquisiti di cui al precedente art. 6.2, punto 2 lettera e);
 - g) tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo. autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici);

- h) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, palmari, fotocamere, telecamere);
- i) acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo;
- k) acquisizione di software riconducibile a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo in senso stretto;
- l) materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- m) materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo;
- n) operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa richiedente.

Art. 7.2 – Spese escluse per la componente “B – Servizi”

1. Relativamente alla componente “Servizi” sono escluse le spese relative a:
 - a) consulenze e servizi di natura continuativa o periodica, ovvero non prestati da consulenti e/o prestatori esterni;
 - b) formazione del personale;
 - c) campagne promozionali;
 - d) progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
 - e) acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l’assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc;
 - f) consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell’intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell’attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando di cui al precedente art. 6.3.

Art. 8 – Redazione ed invio delle domande di ammissione

Art. 8.1 – Registrazione dell’impresa

1. Per partecipare al bando, l’impresa dovrà registrarsi in qualità di utente nel Sistema per la Gestione dell’Identità digitale nella Regione Umbria (infrastruttura per l’Identità Digitale “FED_Umbria”) al portale <http://smg.regione.umbria.it> secondo le modalità riportate nell’*“Allegato 10”*.

Art. 8.2 – Compilazione e presentazione delle domande

1. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda a valere sul presente bando e riferita ad un’unica scadenza intermedia di cui al successivo articolo 8.3 punto 2. Non sono pertanto ammissibili ulteriori domande presentate dalla stessa impresa a valere su scadenze intermedie.
2. Nel caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa a valere su una medesima scadenza intermedia sarà considerata valida quella inviata per ultima.
3. La domanda, comprensiva della domanda di ammissione alle agevolazioni, della scheda tecnica e dell’ulteriore documentazione, dovrà essere obbligatoriamente compilata utilizzando, la procedura telematica secondo le modalità di cui all’*“Allegato 10”*, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
4. L’intera documentazione, compilata telematicamente, salvata in formato pdf e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa richiedente ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7

marzo 2005 n.82 (“Codice dell’amministrazione digitale”), dovrà essere inviata alla Regione Umbria - Servizio Politiche di sostegno alle imprese, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

5. La presentazione delle domande, dovrà avvenire a pena di esclusione, esclusivamente mediante PEC, a decorrere **dalle ore 0,00 del 25 febbraio 2013 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 2 settembre 2013**. Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data e l’ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell’impresa richiedente il contributo.
6. Il facsimile della documentazione da compilare ed inviare telematicamente è riportato nei seguenti allegati:
 - Allegato 1 Domanda di ammissione;
 - Allegato 2 Scheda tecnica;
 - Allegato 3 Schema di preventivo di spesa;
 - Allegato 4 Modello europeo di curriculum vitae;
 - Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva di vigenza.

Art. 8.3 – Modalità di valutazione delle richieste pervenute

1. Le richieste di agevolazione pervenute verranno sottoposte ad istruttoria valutativa con cadenza bimestrale, effettuata in conformità ai criteri di selezione delle operazioni (art. 65, primo comma, lettera a) del Reg. (CE) n.1083/2006) approvati da parte del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 in data 5 febbraio 2008.
2. In riferimento al lasso temporale di apertura del bando sono individuate le seguenti scadenze intermedie con i corrispondenti stanziamenti:

Scadenze intermedie		Stanziamento
data iniziale	data finale	
25/02/2013	30/04/2013	€ 1.350.000,00
01/05/2013	01/07/2013	€ 1.350.000,00
02/07/2013	02/09/2013	€ 1.300.000,00

3. Gli stanziamenti sopra indicati potranno subire incrementi ai sensi dell’art.2 punto 2.
3. Le richieste di agevolazione inviate nel periodo indicato per ciascuna scadenza intermedia saranno oggetto di valutazione con conseguente definizione della graduatoria nel rispetto di quanto disposto di cui al successivo art.11, nei tempi previsti all’art.20.

Art. 9 – Informazioni sul procedimento amministrativo

Art. 9.1 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nel Dirigente del Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese, Dott.ssa Daniela Toccacelo, che ai sensi del Reg. G.Reg. approvato con D.G.R. del 27 Luglio 2007 n. 1285 assume la competenza circa l’esecuzione e la pubblicazione degli atti assunti nell’ambito del procedimento stesso.

Art. 9.2 – Istruttoria formale

1. Le domande di ammissione al bando pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale per verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;

- l'assenza di cause di esclusione.
2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione.

Art. 9.3 – Istruttoria valutativa

1. I progetti verranno selezionati attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i.
2. La valutazione delle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale sarà effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito, coadiuvato dal personale del Servizio “Politiche di sostegno alle imprese” per la componente “A–Investimenti” e dal personale del Servizio “Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell’innovazione” (quest’ultimo in caso di presenza della componente “B-Servizi”), entrambi appartenenti alla Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria.
3. Il C.T.V. verificherà per ogni singola domanda:
 - l’omogeneità, la rilevanza e l’efficacia del progetto;
 - l’ammissibilità e la congruità delle spese ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, quantificandone l’ammontare complessivo;
 - l’attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 10.
4. Al termine di questa fase, il C.T.V. redigerà l’elenco delle domande ammesse e dei relativi punteggi attribuiti e l’elenco delle domande escluse e delle relative motivazioni di esclusione.

Art. 9.4 – Richieste di integrazioni

1. Il R.U.P. potrà richiedere all’impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell’impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà:
 - l’esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell’ammissibilità della stessa;
 - la non assegnazione del corrispondente punteggio, qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all’attribuzione dello stesso.

Art. 10 – Attribuzione dei punteggi

1. Per ciascun progetto il C.T.V. attribuisce il punteggio alle singole componenti progettuali ammesse, sulla base dei dati indicati e delle dichiarazioni ricavate dalla domanda di contributo e dalla scheda tecnica, eventualmente rettificati sulla base dell’istruttoria effettuata.

Art.10.1 – Attribuzione punteggio della componente “A – Investimenti”

1. La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata in base ai seguenti indicatori
 - a) **rilevanza patrimoniale dell’investimento.** (*Punteggio massimo: 5*)
Il valore assunto dall’indicatore è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma ed ammissibili e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli netti preesistenti⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾Per investimenti netti preesistenti si intende il valore totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto degli ammortamenti fiscalmente riconosciuti alla data del 31/12/2012. Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima del 31/12/2012 tramite locazione finanziaria gli stessi dovranno essere inseriti nel valore degli investimenti netti preesistenti. In questo caso l’importo da considerare tra gli investimenti netti preesistenti dovrà essere pari al prezzo del bene, fatturato dal fornitore alla società di leasing, ridotto di un importo pari a detto valore del bene diviso per il numero dei canoni di leasing previsti dal contratto, comprensivi dell’eventuale maxi – canone iniziale, e moltiplicato per il numero dei canoni pagati fino alla data del 31/12/2012.

Il risultato viene moltiplicato per 5, con arrotondamento alla terza cifra decimale, con un massimo assegnabile di punti 5.

b) **innovatività dell'investimento.** (*Punteggio massimo: 38*)

L'investimento innovativo proposto dall'impresa richiedente verrà valutato nella sua interezza attraverso l'*Indice di innovatività*; tale indice misura il contenuto innovativo dell'investimento e potrà assumere un valore compreso tra 0 ed 1. Qualora il valore attribuito a tale indice sia pari a 0 il progetto verrà escluso.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tenendo in considerazione le specifiche di seguito riportate:

Il progetto riguarda l'industrializzazione dei risultati di un progetto di ricerca e sviluppo	1
Il progetto evidenzia innovazione di prodotto e/o di processo oggetto di brevetto	0,9
Il progetto evidenzia elevata innovazione di prodotto e di processo.	0,8
Il progetto evidenzia elevata innovazione di prodotto o di processo.	0,6
Il progetto evidenzia buona innovazione di prodotto e di processo.	0,5
Il progetto evidenzia buona innovazione di prodotto o di processo	0,4
Il progetto evidenzia discreta innovazione di prodotto o di processo	0,3
Il progetto evidenzia adeguata innovazione di prodotto o di processo	0,2
Il progetto evidenza sufficiente innovazione di prodotto o di processo	0,1
Il progetto non evidenzia alcuna innovazione di prodotto o di processo	0

Il valore dell'indice così determinato sarà moltiplicato per:

- 32 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 80.000,00 ed € 500.000,00;
- 35 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 500.000,01 ed € 800.000,00;
- 38 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 800.000,01 ed € 1.000.000,00.

Art. 10.2 – Attribuzione punteggio della componente “B – Servizi”

1. La componente Consulenze/Servizi innovativi verrà valutata con riferimento alla **coerenza degli obiettivi progettuali** rispetto:
 - alle finalità del bando;
 - alle esigenze dell'impresa (espresse in termini di punti di forza/debolezza) in relazione con l'obiettivo generale proposto.
2. In caso di valutazione positiva al progetto saranno riconosciuti punti 2 che andranno a concorrere alla determinazione del punteggio complessivo di progetto ai sensi del successivo art. 10.3. elevato

Nel caso di imprese costituite in data successiva all'1/01/2013 il valore dell'indicatore sarà convenzionalmente attribuito in misura pari a punti 5.

Sono in ogni caso escluse dal computo degli investimenti preesistenti le immobilizzazioni di cui al punto B.I.5. e al punto B.III dell'art. 2424 C.C.

Ai fini del calcolo degli investimenti netti preesistenti farà fede esclusivamente il dato riportato nell'apposita sezione della scheda tecnica, anche riscontrabile in sede di rendicontazione con ogni documentazione fiscale e/o contabile ufficiale (bilanci, dichiarazioni dei redditi, libro cespiti ammortizzabili, ecc.) riferita alla data del 31/12/2012.

Art. 10.3 – Attribuzione punteggio totale del progetto

1. All'intero progetto verrà attribuito un punteggio complessivo che risulterà come somma dei seguenti elementi:
 - valore assegnato alla componente “A-Investimenti” così come definito all’art. 10.1;
 - 2 punti in caso di presenza della componente “B-Servizi” valutata positivamente ai sensi dell’art. 10.2;
 - 2 punti se l’impresa è a prevalente composizione femminile⁽⁸⁾;
 - 1 punto per imprese che aderiscono a contratti di reti di imprese così come disciplinate dall’art. 42 della Legge 122/2010;
 - 0,5 punti qualora l’impresa realizzi un investimento ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili o un investimento per l’efficienza energetica.
2. In caso di parità di punteggio i progetti interessati verranno ordinati in base alla data e all’ora di presentazione della richiesta di ammissione al bando, con priorità all’impresa che avrà inviato antecedentemente la domanda; a tal fine si farà riferimento alla data e l’ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell’impresa medesima.

Art. 11 – Formulazione ed approvazione della graduatoria

1. Gli elenchi delle domande ammesse e delle domande escluse di cui al precedente art. 9.3 punto 4, previo parere favorevole del/i Dirigente/i del/i Servizi(o) coinvolto/i in merito alle spese ammesse e ai punteggi attributi, ciascuno in relazione alle componenti di propria competenza, saranno comunicati al R.U.P. il quale provvederà a formulare ed approvare la graduatoria, riferita a ciascuna fase valutativa istruttoria.
2. La graduatoria verrà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto in sede di valutazione; in caso di parità di punteggio sarà assegnata priorità all’impresa che avrà inviato antecedentemente la domanda di ammissione al bando, facendo riferimento alla data e all’ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della PEC dell’impresa medesima.
3. Le domande saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di cui all’art. 8.3 punto 2.
4. Le domande delle imprese che, in relazione a ciascuna scadenza intermedia, risulteranno ammissibili ma non finanziate saranno inserite nella graduatoria della successiva scadenza intermedia con il medesimo punteggio già attribuito nella precedente valutazione.

Art. 12 – Tempi di realizzazione del progetto

1. Le imprese ammesse e finanziate riceveranno comunicazione con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso che dovrà essere inviato al R.U.P., ai sensi dell’art. 22 punto 4, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
2. L’intero progetto dovrà essere realizzato in tutti gli aspetti in esso previsti che hanno contribuito all’assegnazione del punteggio utile alla formazione della graduatoria, coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica, entro il termine di **9 (nove) mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.U.
3. Se il progetto prevede la prima partecipazione ad una fiera o mostra a carattere internazionale e/o la fattispecie consulenze prevista nel catalogo allegato al punto A1.3 “Servizi di gestione della proprietà intellettuale”, il termine di **9 (nove) mesi** può essere prorogato, a seguito di

⁽⁸⁾ Per imprese a prevalente composizione femminile si intendono, a norma dell’art.53 del D.Lgs. n.198/2006, le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al sessanta per cento da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi.

richiesta, a **12 (dodici) mesi** in relazione alla periodicità degli eventi fieristici e/o ai tempi necessari per la realizzazione dell'intervento.

4. I termini indicati decorrono dalla pubblicazione della D.D. di approvazione della graduatoria definitiva o dello scorrimento della graduatoria stessa sul B.U.R.U. In ogni caso il termine ultimo di attuazione non potrà superare la data del 31.12.2014.

Art. 13 – Variazioni del programma di interventi

Art. 13.1 – Norme generali

1. L'impresa beneficiaria potrà modificare il fornitore e/o la modalità di acquisizione (dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa) per uno o più beni e/o servizi previsti ed approvati nel programma di interventi, per sopravvenute esigenze, dandone preventiva e formale comunicazione al R.U.P. a mezzo PEC. Non autorizzabile la modifica della modalità di acquisizione dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria dopo l'erogazione dell'anticipo di cui al successivo articolo 14.1.
2. Qualsiasi diversa variazione al progetto approvato che l'impresa beneficiaria intenda effettuare dovrà essere formalmente richiesta al R.U.P. a mezzo PEC con la dettagliata indicazione delle motivazioni peculiari, per la sua valutazione e l'eventuale accoglimento, previo parere dei Servizi competenti rispetto alle componenti interessate dalle variazioni proposte.
3. Le variazioni richieste dovranno garantire il mantenimento:
 - dei limiti minimi di spesa ammissibile relativamente alla/e singola/e componente/i progettuale/i, di cui al precedente art. 6.1;
 - della finalità e degli obiettivi del progetto;
 - della coerenza progettuale su cui, per ciascuna tipologia progettuale ammessa, è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10.
4. Non saranno in ogni caso ammesse le variazioni:
 - che prevedano compensazioni di spesa tra le componenti attivate nell'ambito del progetto (nel caso siano state attivate due componenti progettuali);
 - che introducano nuove componenti rispetto a quelle originariamente previste ed ammesse.
5. Le variazioni autorizzate non potranno comunque determinare variazioni in aumento del contributo concesso.

Art. 13.2 – Variazioni relative alla componente “A – Investimenti”

1. Ogni richiesta di variazione dell'impresa beneficiaria che preveda, nell'ambito della medesima categoria⁽⁹⁾, l'inserimento in progetto di uno o più nuovi beni ad integrazione e/o in sostituzione di uno o più beni già autorizzati, potrà essere considerata solo nel caso in cui:
 - i nuovi beni proposti abbiano la medesima funzionalità di quelli da sostituire;
 - la necessità di integrazione e/o di sostituzione derivi da effettive ragioni tecniche, economiche e di mercato (a tal fine l'impresa richiedente dovrà produrre apposita relazione giustificativa).

Art. 13.3 – Variazioni relative alla componente “B – Servizi”

1. Nell'ambito della componente Consulenze/Servizi innovativi saranno ammissibili variazioni progettuali che prevedano una variata distribuzione di spesa tra consulenze e partecipazione a fiere nel **limite massimo del 20 (venti) per cento del valore complessivo della componente**,

⁽⁹⁾ Le categorie dei beni relativi alla componente “A - Investimenti” (art. 6.2 del bando) sono le seguenti:

- a) impianti produttivi, macchinari ed attrezzature;
- b) brevetti e altri diritti di proprietà industriali;
- c) programmi informatici;
- d) opere murarie ed impiantistiche (impianto elettrico ed idraulico);
- e) attrezzi ed utensili di prima dotazione.

ferma restando l'entità massima del contributo concesso e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13.1.

Art. 13.4 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria ponga in essere un'operazione straordinaria deve darne immediata comunicazione al R.U.P. a mezzo PEC, inviando la relativa documentazione.
2. Il R.U.P., previa verifica con i Servizi competenti, valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente bando ai fini dell'ammissibilità del progetto ed il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006, per confermare il contributo concesso.
3. Il R.U.P. potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.

Art. 14 – Erogazione del contributo

1. L'impresa dovrà inviare la richiesta di erogazione del saldo del contributo e/o di erogazione dell'anticipo secondo le modalità che verranno rese note dalla Regione Umbria entro il termine di approvazione della prima graduatoria.

Art. 14.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. Per ottenere un anticipo sul contributo concesso, l'impresa beneficiaria dovrà inviare apposita richiesta corredata di:
 - polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito, della durata di 42 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della fideiussione, redatta secondo lo schema che verrà reso noto entro il termine di approvazione della prima graduatoria.
 - documentazione attestante la realizzazione del progetto per un valore complessivo pari almeno al 20 (venti) per cento del totale delle spese ammesse (per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà inviare la copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e la relativa documentazione di pagamento).
2. L'anticipo è pari al 70 (settanta) per cento del contributo totale concesso all'impresa e verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta.
3. L'anticipo sul contributo spettante non è concedibile in relazione alle spese effettuate tramite lo strumento della locazione finanziaria (“leasing”).
4. Nel caso in cui l'impresa richieda l'anticipo del contributo, è riconosciuto, a titolo di “de minimis”, un rimborso a copertura degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 2 (due) per cento “una tantum” sull'importo garantito; tale rimborso verrà erogato con la liquidazione del saldo del contributo, ai sensi del successivo art. 14.2.

Art. 14.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà inviare apposita richiesta entro 30 (trenta) giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente art. 11.
2. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.
3. Relativamente alle acquisizioni effettuate tramite locazione finanziaria (“leasing”), si richiama quanto disposto dall'art. 6.2 punto 4.
4. Le imprese beneficiarie che abbiano richiesto ed ottenuto l'erogazione dell'anticipo del contributo ai sensi del precedente art. 14.1, potranno presentare nella domanda di erogazione del

saldo del contributo anche la richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per il rilascio della fideiussione, previa compilazione di apposita dichiarazione ai fini del regime di aiuto “de minimis”.

Art. 15 – Rendicontazione del progetto

1. La documentazione pervenuta ai sensi dell’art. 14.2 verrà esaminata dai Servizi competenti rispetto alle componenti rendicontate per consentire la verifica dell’attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla rilevante normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
2. La rendicontazione del progetto dovrà in ogni caso evidenziare il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale e l’attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10.
3. Dalla rendicontazione stessa dovrà risultare, a pena di revoca dell’intero contributo concesso, la realizzazione della componente A-Investimenti per un importo ammissibile **non inferiore al 70 (settanta) per cento della spesa ammessa**.
4. Se il progetto prevede anche l’attivazione della componente B-Servizi tale componente deve risultare realizzata per un importo ammissibile **non inferiore al 70 (settanta) per cento della spesa ammessa**;

Qualora tale condizione non venga realizzata ciò comporterà:

- la decadenza dell’intero progetto e la revoca dell’intero contributo, nel caso in cui il punteggio attribuito alla suddetta componente B-Servizi sia stato determinante ai fini della finanziabilità della domanda;
- vvero la revoca del solo contributo corrispondente alla suddetta componente B-Servizi nel caso in cui il punteggio attribuito alla suddetta componente non sia stato determinante ai fini della finanziabilità della domanda.

5. Il contributo effettivamente spettante verrà determinato sulla base dei titoli di spesa rendicontati e dei relativi pagamenti.
6. Per l’ammissibilità delle relative spese verranno considerati solo i pagamenti effettuati in data successiva all’invio della domanda di ammissione al bando ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente art. 12, ed avvenuti esclusivamente attraverso bonifico bancario o Ri.ba. di cui sia documentato con chiarezza il sottostante movimento finanziario.
7. Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a pagamenti regolati attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l’impresa e il soggetto fornitore.
8. I Servizi regionali competenti all’istruttoria potranno richiedere all’impresa eventuali integrazioni alla domanda di erogazione del saldo del contributo inviata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell’impresa a mezzo PEC nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 16 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Solo per la componente investimenti è consentito l’accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime “de minimis” nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;
3. Nel caso di aiuti concessi in regime ordinario ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 il cumulo delle agevolazioni derivante dall’intervento di fondi pubblici di garanzia operanti sia in “de minimis” che in regime ordinario non potrà superare le intensità massime di aiuto previste per ciascuna tipologia progettuale approvata ai sensi del precedente art. 5.
4. Nel caso in cui l’impresa acceda ad interventi a favore del capitale di rischio utilizzati per finanziare i medesimi costi considerati ammissibili ai fini del presente bando, le percentuali di

aiuto previste dallo stesso verranno ridotti del 50 (cinquanta) per cento in generale, e del 20 (venti) per cento per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi 3 (tre) anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivi ricevuto.

Art. 17 – Obblighi per i beneficiari

1. I beni oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dalla/e unità locale/i dell'impresa ubicata/e nel territorio regionale di cui al precedente art. 3 punto 4.
2. L'impresa beneficiaria:
 - a) dovrà essere operante in uno dei settori di attività ammessi di cui al precedente art. 3 punto 2 ed indicati nell' "Allegato 6".
 - b) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - c) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni successivi alla data di acquisto o consegna del bene, risultante dal titolo di spesa o, nel caso di bene acquisito in locazione finanziaria, dal verbale di consegna e/o collaudo.
3. In deroga a quanto previsto al precedente punto c), l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo in presenza di cause documentate di forza maggiore e previa autorizzazione della Regione Umbria.
4. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi del successivo art. 19.
5. In conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione conserva a disposizione della Regione e dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i tre anni successivi alla chiusura del POR ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo (ovvero sino al termine massimo del 31 agosto 2017).
6. L'impresa beneficiaria deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

Art. 18 – Controlli in loco

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione e dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli, sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi sono principalmente finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel successivo art. 25, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/06.

Art. 19 – Revoca e recupero delle somme erogate

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;

- b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 17.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccrédito alla Regione Umbria.
 3. Nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Art. 20 – Tempi e fasi del Procedimento

1. Il procedimento amministrativo sarà avviato il giorno successivo alle scadenze programmate di cui all'art. 8.3 e per ognuna di esse sarà così articolato:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale domande pervenute(ammissibilità)	Data di scadenza per la presentazione delle domande	10 gg	Schede di sintesi
Esame Comitato Tecnico di Valutazione	Fine fase precedente	30 gg	Verbali e proposta graduatoria
Approvazione e pubblicazione graduatoria	Fine fase precedente	20 gg	Pubblicazione graduatorie sul B.U.R.U.

Art. 21 – Rispetto delle norme comunitarie

1. I regimi di aiuti relativi al presente bando applicati ai sensi del Reg. (CE) n.800/2008 del 6 Agosto 2008 pubblicato nella G.U.C.E. del 9 Agosto 2008 sono i seguenti:
 - X2/2008 Regime di aiuto a favore degli investimenti delle PMI pubblicato nella G.U.C.E. C/249/2009 il 17 Ottobre 2009;
 - X4/2008 Regime di aiuto alle PMI per servizi ex artt. 26, 27 e 33 Reg. (CE) n.800/2008 pubblicato nella G.U.C.E. C/249/2009 il 17 Ottobre 2009;
2. I suddetti regimi di aiuto, sono applicati al presente bando come segue:

A.I	Componente INVESTIMENTI INNOVATIVI	D.G.R. n. 1112/2008
B.I	Componente CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI	D.G.R. n. 1110/2008

3. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente bando entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente bando.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disgridi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicate con le modalità ordinarie.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Reg. (CE) n.1828/2006 l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea.

4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddirittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate a mezzo PEC al R.U.P. Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche di Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.
6. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
7. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 23 – Informazioni sul presente bando

Per informazioni di carattere generale:

- consultare i siti internet:
 - www.regione.umbria.it, sezione “bandi”
 - www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it

Per informazioni tecnico/amministrative:

- rivolgersi direttamente ai Servizi competenti ai seguenti riferimenti:

COMPONENTE	SERVIZIO COMPETENTE	RIFERIMENTI
A - INVESTIMENTI	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	dtoccacelo@regione.umbria.it gpadiglioni@regione.umbria.it wmartinelli@regione.umbria.it
B - SERVIZI	Servizio Servizi Innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione	innovazione@regione.umbria.it

Art. 24 – Modulistica

1. Al fine di consentirne la preventiva visione, la modulistica relativa alla domanda di ammissione al presente bando è riportata in allegato come segue:
 - Allegato 1 Domanda di ammissione
 - Allegato 2 Scheda Tecnica
 - Allegato 3 Schema di preventivo di spesa
 - Allegato 4 Modello europeo di curriculum vitae
 - Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva di vigenza

A seguito dell'adattamento informatico, i modelli relativi al formato elettronico potranno risultare lievemente differenti dal modello pubblicato.

Ulteriore documentazione di riferimento, ai fini della compilazione della domanda:

- Allegato 6 Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato 7 Elenco comuni “Area Merloni”
- Allegato 8 Definizione di PMI
- Allegato 9 Catalogo Servizi
- Allegato 10 Modalità registrazione

Art. 25 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati

personalì è la Regione Umbria, con sede in Via Pievaiola 23, Perugia, e che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle P.M.I.

2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico bando di concorso. Le imprese sono informate di quanto segue:

a. **Responsabili del trattamento** sono i Dirigenti del *Servizio Politiche di sostegno alle imprese* e del *Servizio Politiche per l'offerta pubblica di servizi alle imprese e diffusione della innovazione e della ricerca*.

- Dirigente responsabile del Servizio Politiche di sostegno alle imprese: Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it;
- Dirigente responsabile del Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione: Dott.ssa Sabrina Paolini, e-mail: innovazione@regione.umbria.it.

b. **Responsabile esterno del trattamento**, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: Webred S.p.a.

c. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.

d. **Modalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U. I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle leggi.

e. **Conferimento dei dati.** I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

f. **Rifiuto di conferimento dei dati.** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.

g. **Comunicazione dei dati.** I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.

h. **Diffusione dei dati.** I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.

i. **Pubblicità su rete internet.** I dati sono soggetti a pubblicazione sulla rete internet nei limiti e con le modalità indicate nel D.L. del 22 giugno 2012, " Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'art. 18 del medesimo.

j. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

k. Diritti dell'interessato.

- a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- c) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art.26 – Glossario, sigle, termini tecnici e/o stranieri utilizzati nel bando

ATECO 2007	Classificazione delle attività economiche, adottata da tutti gli Enti che classificano le imprese, in vigore dal 1 Gennaio 2008.
B.U.R.U.	Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
C.C.	Codice Civile
C.C.I.A.A.	Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
D.D.	Determinazione Dirigenziale
D.Dir.	Determinazione Direttoriale
D.G.R.	Determinazione di Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
G.U.R.I.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
G.Reg.	Giunta Regionale
M.A.P.	Ministero delle Attività Produttive
PEC	Posta Elettronica Certificata
POR FESR	Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
P.M.I.	Piccole e Medie Imprese
Racc.	Raccomandazione
Reg.	Regolamento
R.U.P.	Responsabile unico del Procedimento
s.m.i.	successive modifiche ed integrazioni
S.O.	Supplemento Ordinario
T.A.R.	Tribunale Amministrativo Regionale
T.U.	Testo Unico

T.U.R.	Tasso Ufficiale di Riferimento (da Gennaio 1999 sostituisce il Tasso Ufficiale di Sconto fissato dalla Banca d'Italia ed applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario).
U.E.	Unione Europea